Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0541(COD)

29.6.2026

EMENDAMENTI
18 - 205

Progetto di relazione
Karlo Ressler
(PE788.793v01-00)

Istituzione del sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0541 – 2025/0541(COD))

Emendamento 18
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, ***lettere c) e*** d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0176/2025),	– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, ***lettera*** d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0176/2025),

Or. en

Emendamento 19
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, ***lettere c) e*** d),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, ***lettera*** d),

Or. en

Motivazione

La politica di rimpatrio è finanziata nell'ambito dello strumento per l'asilo, la migrazione e l'integrazione. Occorre evitare il doppio finanziamento dello stesso obiettivo.

Emendamento 20
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione dovrebbe conseguire il suo obiettivo di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sostenendo lo sviluppo della sua politica comune in materia di controllo delle frontiere esterne, compresa la politica comune dei visti di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE.	(1) L'Unione dovrebbe conseguire il suo obiettivo di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sostenendo lo sviluppo della sua politica comune in materia di controllo delle frontiere esterne, compresa la politica comune dei visti di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE***, garantendo nel contempo l'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne***.

Or. en

Emendamento 21
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione dovrebbe conseguire il suo obiettivo di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sostenendo lo sviluppo della sua politica comune in materia di ***controllo*** delle frontiere esterne, ***compresa la*** politica comune dei visti di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE.	(1) L'Unione dovrebbe conseguire il suo obiettivo di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ***nel rispetto dei diritti fondamentali*** a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sostenendo lo sviluppo della sua politica comune in materia di ***gestione integrata delle frontiere, controlli*** delle frontiere esterne ***e della*** politica comune dei visti di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rispecchiare meglio la formulazione dell'articolo 67, paragrafo 1.

Emendamento 22

Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Affinché lo spazio Schengen senza frontiere interne funzioni in modo efficace ed efficiente, sono di fondamentale importanza un solido quadro di governance***, un'efficace gestione europea integrata delle frontiere, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[3],*** e la politica dei visti dell'UE, che garantiscano l'integrità e la resilienza dello spazio Schengen.	(2) Affinché lo spazio Schengen senza frontiere interne funzioni in modo efficace ed efficiente, sono di fondamentale importanza un solido quadro di governance e la politica dei visti dell'UE, che garantiscano l'integrità e la resilienza dello spazio Schengen.

[3] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Emendamento 23
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Affinché lo spazio Schengen senza frontiere interne funzioni in modo efficace ed efficiente, sono di fondamentale importanza un solido quadro di governance, un'efficace gestione europea integrata delle frontiere, attuata dalla	(2) Affinché lo spazio Schengen senza frontiere interne funzioni in modo efficace ed efficiente, sono di fondamentale importanza un solido quadro di governance, un'efficace gestione europea integrata delle frontiere, attuata dalla

guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e la politica dei visti dell'UE, che garantiscano l'integrità e la resilienza dello spazio Schengen.

guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e la politica dei visti dell'UE, che garantiscano l'integrità e la resilienza dello spazio Schengen ***e prevengano la migrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e le minacce alla sicurezza***.

[3] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

[3] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. sk

Emendamento 24
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Affinché lo spazio Schengen ***senza*** frontiere interne ***funzioni in modo efficace ed efficiente***, sono di fondamentale importanza un solido quadro di governance, un'efficace gestione europea integrata delle frontiere***, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[3],*** e ***la*** politica dei visti dell'UE***, che garantiscano l'integrità e la resilienza dello spazio Schengen***.	(2) Affinché lo spazio Schengen ***funzioni in modo efficace ed efficiente, e al fine di assicurare l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle*** frontiere interne, sono di fondamentale importanza un solido quadro di governance, un'efficace gestione europea integrata delle frontiere e ***una*** politica ***comune*** dei visti dell'UE.
[3] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di	

frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rispecchiare meglio la formulazione dell'articolo 77, paragrafo 2. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dispone di una dotazione di bilancio superiore a quella proposta per il regolamento sull'asilo, la migrazione e l'integrazione, il che dovrebbe consentirle di svolgere i propri compiti senza ricorrere a tale strumento di finanziamento.

Emendamento 25
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, riducendo gli attraversamenti illegali delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, riducendo gli attraversamenti illegali delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione***, anche attraverso accertamenti preliminari all'ingresso più rigorosi, la verifica dell'identità, il rilevamento di documenti contraffatti e l'uso sistematico dei pertinenti sistemi di informazione dell'Unione***. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 26
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per ***proteggere*** le sue frontiere esterne***, riducendo gli attraversamenti illegali delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri***, ***modernizzando*** il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva ***e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione***. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per ***gestire*** le sue frontiere esterne ***nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando l'accesso alla protezione internazionale, nonché agevolando*** il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 27
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, riducendo gli attraversamenti illegali delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, modernizzando il trattamento dei visti e	(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, riducendo gli attraversamenti illegali delle frontiere***, l'uso della migrazione come arma*** e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri,

migliorandone l'efficienza complessiva e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. fi

Emendamento 28
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, ***riducendo*** gli attraversamenti ***illegali*** delle frontiere ***e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri***, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, ***prevenendo*** gli attraversamenti ***irregolari*** delle frontiere, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Motivazione

L'UE non può finanziare controlli alle frontiere interne o misure equivalenti ai controlli alle frontiere interne quando i trattati impongono all'UE di istituire uno spazio senza controlli sulle persone che attraversano le frontiere interne.

Emendamento 29
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per ***proteggere*** le sue frontiere esterne, ***riducendo gli attraversamenti illegali delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone*** l'efficienza complessiva ***e*** prevenendo gli abusi ***del regime dei visti dell'Unione***. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per ***preservare uno spazio di libera circolazione all'interno dell'Unione senza controlli alle frontiere interne, gestire*** le sue frontiere esterne, ***modernizzare e migliorare*** l'efficienza complessiva ***del trattamento dei visti,*** prevenendo gli abusi. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 30
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, riducendo gli attraversamenti ***illegali*** delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e	(3) L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, riducendo gli attraversamenti ***irregolari*** delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e

prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 31
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione dovrebbe ***inoltre*** sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen a livello europeo e nazionale, rafforzando fra l'altro la governance Schengen nazionale, comprese le strutture di coordinamento efficaci e i processi strategici che sono essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen.	(4) ***La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio in cui le persone possono circolare liberamente, senza frontiere interne, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe rimanere un'eccezione e dovrebbe essere utilizzato solo come misura di ultima istanza.*** L'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen a livello europeo e nazionale, rafforzando fra l'altro la governance Schengen nazionale, comprese le strutture di coordinamento efficaci e i processi strategici che sono essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. en

Emendamento 32
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen a livello europeo e nazionale, rafforzando fra l'altro la governance Schengen nazionale, comprese le strutture di coordinamento efficaci e i processi strategici che sono essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen.	(4) L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen a livello europeo e nazionale, rafforzando fra l'altro la governance Schengen nazionale, comprese le strutture di coordinamento efficaci e i processi strategici che sono essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen***, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna a norma dell'articolo 72 TFUE***.

Or. sk

Emendamento 33
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen a livello europeo e nazionale, rafforzando fra l'altro la governance Schengen nazionale, comprese le strutture di coordinamento efficaci e i processi strategici che sono essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen.	(4) L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen a livello europeo e nazionale, rafforzando fra l'altro la governance Schengen nazionale, comprese le strutture di coordinamento efficaci e i processi strategici che sono essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen***, tenendo conto del diritto degli Stati membri all'autodeterminazione***.

Or. fi

Emendamento 34
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***perseguano ogni obiettivo stabilito dal*** presente regolamento.	(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***contribuiscano ai pertinenti obiettivi del sostegno dell'Unione a norma del*** presente regolamento***, tenendo conto delle esigenze e delle sfide specifiche dello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 35
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ***ogni obiettivo stabilito*** dal presente regolamento.	(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ***gli obiettivi pertinenti stabiliti*** dal presente regolamento***, tenendo conto della loro situazione geografica, delle loro***

	sfide in materia di migrazione e di sicurezza e delle loro esigenze in termini di protezione delle frontiere esterne.

Or. sk

Emendamento 36
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***perseguano ogni*** obiettivo ***stabilito dal*** presente regolamento.	(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***contribuiscano ai pertinenti*** obiettivi ***del sostegno dell'Unione a norma del*** presente regolamento***, tenendo conto delle esigenze e delle sfide specifiche dello Stato membro interessato***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento offre la flessibilità necessaria per garantire che il sostegno dell'Unione possa essere indirizzato verso le priorità, le sfide e le esigenze individuate dallo Stato membro interessato nei settori contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 37
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.	(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, ***salvo che la situazione di sicurezza non richieda altrimenti,*** in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento***, purché ciò non ponga lo Stato membro in una situazione inappropriata***.

Or. fi

Emendamento 38
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere***, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen,*** e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.	(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento ***in modo proporzionale, e affinché l'assegnazione delle risorse tra gli obiettivi garantisca che tali obiettivi possano essere raggiunti***.

Or. en

Emendamento 39
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne***, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere***, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.	(5) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 40
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Conformemente all'atto di adesione della Lituania all'UE, il regolamento risponde anche alla necessità di assistere la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa.	***soppresso***

Or. sk

Motivazione

La motivazione riguarda la specifica situazione storica legata all'adesione della Lituania all'Unione europea e non ha rilevanza generale per il funzionamento dello spazio Schengen o per gli obiettivi del programma 2028-2034. Il regolamento dovrebbe concentrarsi sulle sfide comuni a tutti gli Stati membri nei settori della protezione delle frontiere esterne, della politica dei visti e della sicurezza. Mantenere un riferimento a un'eccezione specifica può dare l'impressione che esista un regime speciale senza un legame diretto con gli obiettivi principali del programma.

Emendamento 41
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.	(7) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione***, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'estensione delle frontiere esterne, delle pressioni migratorie, dei rischi per la sicurezza e delle specifiche condizioni geografiche degli Stati membri***. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.

Or. sk

Emendamento 42
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Al fine di rispondere alle pressioni geopolitiche in rapida evoluzione, alle crisi di sicurezza emergenti o alle valutazioni aggiornate delle vulnerabilità alle frontiere esterne, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, che sono le più colpite dal deterioramento del contesto di sicurezza e dai maggiori rischi di azioni militari convenzionali e non convenzionali, come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 18 febbraio 2026 sulle regioni orientali dell'UE confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione riguardo a qualsiasi successivo adeguamento o revisione della dotazione finanziaria indicativa di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento per il periodo dal 2028 al 2034. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*[1 bis]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[1 bis] **** GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.***

Or. en

Motivazione

As explicitly detailed in the Commission's Communication on the Eastern Border Regions (COM(2026) 82 final), Europe's Eastern Flank is facing an escalating, unprecedented threat environment. This includes state-sponsored hybrid warfare, weaponized migration, violation of airspace by drones and balloons, and cyber-attacks, as well as distinct maritime risks like the mining of the Black Sea basin shared by Romania and Bulgaria.Because these geopolitical realities directly dictate a three-fold increase in EU funding for border management and migration under the 2028–2034 MFF, the mid-term modification of these envelopes cannot be treated as a generic technical exercise under comitology. Involving the European Parliament via delegated acts ensures that budget reallocations respond to changing frontline realities in a politically accountable, transparent manner, reflecting the Commission's own stance that the 'eastern border regions do not represent national borders, but they are European borders'.

Emendamento 43
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]; ii) lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]; e iii) lo Strumento di sostegno finanziario per la	(8) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati***, sulle valutazioni*** e sugli investimenti dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]; ii) lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]; e iii)

gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

[4] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

[5] Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/515/oj).

[6] Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj).

[4] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

[5] Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/515/oj).

[6] Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj).

Or. en

Emendamento 44
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Ai sensi dell'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Emendamento 45
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità,*** l'Unione e i suoi Stati membri devono ***combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per*** lottare contro ***la migrazione irregolare, il traffico di migranti e*** la tratta di esseri umani, ***e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri***. ***Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione,*** il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate***, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi***. ***A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.***	(9) L'Unione e i suoi Stati membri devono lottare contro la tratta di esseri umani, ***in particolare migliorando l'assistenza e il sostegno alle vittime di tale reato***. Il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate.

[7] ***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).***

Or. en

Emendamento 46
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate**,** specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, ***riconoscendo nel contempo il ruolo strategico degli Stati membri responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione,*** il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate***. Tali risposte dovrebbero contribuire a***

informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

mantenere una prontezza operativa costante, una capacità sufficiente e una condizione di resilienza alle frontiere esterne dell'Unione, indipendentemente dalle fluttuazioni temporanee della pressione migratoria. Ciò dovrebbe essere conseguito specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi***, su una maggiore conoscenza situazionale, su un'individuazione precoce dei rischi e su un impiego più efficace delle risorse operative***. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali***, compresi i sistemi di sorveglianza intelligente, gli strumenti avanzati di analisi dei rischi, le tecnologie di trattamento dei dati e le soluzioni innovative a sostegno del processo decisionale e della gestione delle risorse***. ***Dovrebbe essere prestata particolare attenzione agli investimenti nelle infrastrutture, nelle apparecchiature, nei sistemi di sorveglianza e in personale qualificato alle frontiere terrestri esterne dell'Unione, dove occorre mantenere costantemente un livello elevato di sicurezza e prontezza.***

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. bg

Emendamento 47
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri.*** Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la ***protezione*** delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente ***le sfide individuate***, specialmente ***nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi***. ***A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.***	(9) Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la ***gestione*** delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente ***tutti gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento***, specialmente ***stanziando una quota proporzionata di risorse per ciascuno di essi***.

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul

rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. en

Emendamento 48
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri.*** Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. ***A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto***	(9) Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi.

della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

*[7] **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).***

Or. en

Motivazione

La strumentalizzazione è stata affrontata attraverso il patto sulla migrazione e l'asilo. Sarà finanziata nell'ambito del regolamento AMI. Non si dovrebbe incoraggiare il doppio finanziamento. Non è possibile né riconoscere né sostenere l'espressione uso come arma" quando si parla di persone.

Emendamento 49
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti**,** la tratta di esseri umani***, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri***. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti ***e*** la tratta di esseri umani. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica

responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

*[7] **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).***

Or. en

Emendamento 50
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione***, *in particolare*** per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione ***e scoraggiare in maniera decisa ogni forma di migrazione irregolare e, in particolare, illegale. Ciò deve includere il finanziamento di infrastrutture di frontiera fisiche, quali***

migrazione ***irregolare***, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.	***recinzioni e muri, e lo spiegamento di tecnologie di sorveglianza avanzate*** per lottare contro la migrazione irregolare ***e illegale***, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione ***illegale***, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.
[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. en

Emendamento 51
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali***, in particolare laddove contribuiscono a un'individuazione più efficace degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere, delle reti di trafficanti e delle minacce ibride, garantendo nel contempo un uso efficiente dei fondi dell'Unione***.
[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate	[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate

dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. sk

Motivazione

Il testo originale individua correttamente le crescenti minacce alla sicurezza, tra cui la strumentalizzazione della migrazione e gli attacchi ibridi. L'emendamento proposto chiarisce qual è lo scopo di utilizzare le nuove tecnologie e le soluzioni digitali, specificando che la loro diffusione è volta a generare un valore aggiunto concreto nella protezione delle frontiere e nella lotta contro il traffico di migranti. Sottolinea inoltre la necessità di usare i fondi dell'Unione in modo efficiente e di concentrarsi su risultati misurabili.

Emendamento 52
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse ***soprattutto*** per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione ***più vulnerabili***, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide

strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. fi

Emendamento 53
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, ***quali l'uso della migrazione come arma***[7], allo scopo di	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi

destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione ***delle tecnologie*** e ***delle soluzioni*** digitali.

Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione ***di sistemi informativi*** e ***strumenti*** digitali***, in conformità del pertinente acquis dell'Unione***.

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. en

Emendamento 54
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per

lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a ***tattiche di guerra ibrida***, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.	lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a ***minacce ibride***, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.
[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).
	Or. en

Emendamento 55
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a ***tattiche di guerra ibrida***, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a ***minacce ibride***, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.
[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. en

Emendamento 56
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a ***tattiche di guerra ibrida***, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a ***minacce ibride***, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.
[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere	[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere

esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. en

Emendamento 57
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'assenza di controlli alle frontiere interne all'interno dello spazio Schengen dipende da un controllo efficace delle frontiere esterne. Le persistenti carenze alle frontiere esterne e l'abuso dei canali dei visti o dell'asilo minano la fiducia reciproca tra gli Stati membri e mettono a rischio il funzionamento di Schengen.

Or. en

Emendamento 58
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) A tal fine, dovrebbe essere incoraggiato l'uso di soluzioni tecnologiche innovative, compresi gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata dei dati, a sostegno del processo decisionale, della pianificazione strategica e della gestione operativa delle frontiere esterne dell'Unione.

Or. bg

Motivazione

La proposta della Commissione incoraggia già l'uso di metodi innovativi e delle nuove tecnologie nella gestione delle frontiere esterne. Il presente emendamento parte da tale approccio riconoscendo la crescente importanza dell'innovazione digitale nel rafforzare la capacità delle autorità competenti e nel migliorare la resilienza, l'adattabilità e l'efficacia dei sistemi di gestione delle frontiere esterne, senza comportare un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi od operativi.

Emendamento 59
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La politica migratoria interna dell'UE sarà finanziata nell'ambito del regolamento AMI. La politica migratoria esterna dell'UE sarà finanziata nell'ambito di Europa globale. Lo

strumento Schengen per le frontiere e i visti non finanzierà la politica migratoria, interna o esterna. Il considerando è superfluo.

Emendamento 60
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 61
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche ***interne ed esterne*** dell'Unione***. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e*** il sostegno ***da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni*** dell'UE ***in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione***.	(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche dell'Unione***, evitando al contempo sovrapposizioni e duplicazioni con*** il sostegno ***fornito attraverso altri fondi dell'Unione***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***dovrebbe contribuire a misure di attuazione del patto*** dell'UE ***sulla migrazione e l'asilo in un approccio coordinato con il regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, senza confondere i distinti obiettivi politici di ciascuno strumento e mantenendo dotazioni finanziarie chiaramente separate***. ***Anche le misure volte a promuovere le garanzie di protezione alle frontiere esterne, compreso l'accesso all'assistenza e alle informazioni legali, l'accesso all'assistenza umanitaria e medica come cibo, acqua, abbigliamento, riparo e assistenza medica, il sostegno alle persone in situazioni di vulnerabilità, l'integrazione dei sistemi di protezione dei minori e l'accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale, dovrebbero essere ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 62
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le	(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le

politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere ***anche*** il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico***, efficace*** e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva***, evitando inutili complessità***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***dovrebbe concentrarsi principalmente su azioni all'interno dell'Unione e garantire complementarità, evitando duplicazioni con gli strumenti esterni dell'Unione, in particolare quelli stabiliti a norma del regolamento che istituisce Europa globale. Esso*** può comprendere il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.
	Or. en

Emendamento 63
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, ***olistico e strutturato*** in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e	(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, ***efficace e orientato ai risultati*** in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e

rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	rafforzando l'effetto leva***, in particolare nei settori della prevenzione della migrazione illegale, della protezione delle frontiere esterne, della lotta contro il traffico di migranti, della politica di rimpatrio e della cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. sk

Motivazione

L'espressione "approccio olistico in materia di migrazione" è ampia e si presta a diverse interpretazioni. L'emendamento proposto specifica che il sostegno fornito a norma del regolamento dovrebbe essere convogliato principalmente verso obiettivi direttamente connessi alla protezione dello spazio Schengen, in particolare la protezione delle frontiere esterne, la lotta contro la migrazione illegale e una politica di rimpatrio efficace. Rafforza inoltre l'orientamento dei finanziamenti verso risultati misurabili e una cooperazione concreta con i paesi terzi.

Emendamento 64
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato,	(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato,

olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva, alla ricerca di una cooperazione significativa e orientata ai risultati con i paesi terzi e i soggetti pertinenti ***nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali e degli obblighi previsti dal diritto internazionale***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione. ***Il Parlamento europeo dovrebbe esserne informato di conseguenza.***

Or. en

Emendamento 65
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere	(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza***, all'efficacia***, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico***, efficace*** e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi

oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. fi

Emendamento 66
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Data la natura interna del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e dato che tale regolamento è il principale strumento di finanziamento per le politiche in materia di Schengen, frontiere esterne e visti, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito principalmente per azioni al servizio della politica interna dell'Unione in materia di Schengen, frontiere e visti, in linea con i suoi obiettivi. Ciò dovrebbe comportare la limitazione del livello di sostegno fornito nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, che è fornito in modo più appropriato attraverso il regolamento (UE) xx/20x che istituisce Europa globale.

Or. en

Motivazione

In quanto strumento di finanziamento della politica interna, tale strumento non dovrebbe interferire con la politica esterna o finanziare due volte azioni in paesi terzi.

Emendamento 67
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) La complementarità tra il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti e altri strumenti dell'Unione non dovrebbe andare a scapito della tracciabilità delle spese o delle prerogative dell'autorità di bilancio.

Or. en

Emendamento 68
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle infrastrutture critiche dell'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 69
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle infrastrutture critiche dell'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.	(11) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle infrastrutture critiche dell'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione***, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture critiche, all'autonomia tecnologica strategica dell'Unione e alla riduzione della dipendenza da fornitori soggetti all'influenza o al controllo di paesi terzi***.

Or. sk

Motivazione

L'emendamento proposto mantiene l'approccio attuale basato sul rischio, sottolineando nel contempo la necessità di rafforzare la resilienza tecnologica e l'autonomia strategica dell'Unione. L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che la dipendenza da entità soggette all'influenza di paesi terzi può comportare non solo rischi informatici, ma anche rischi geopolitici e per la sicurezza. La modifica è intesa a rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza a lungo termine degli Stati membri.

Emendamento 70
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle infrastrutture critiche dell'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.	(11) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da ***tutti i*** fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle infrastrutture critiche dell'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione***, nonché sulle valutazioni interne degli Stati membri***.

Or. fi

Emendamento 71
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i	***soppresso***

finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 72
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione.*** Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti	(12) Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre

verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 73
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la	(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione***, in particolare per la protezione delle frontiere esterne e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico di migranti, le minacce ibride e la criminalità transfrontaliera***. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del

coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. sk

Motivazione

Il concetto di "priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione" è molto ampio e si presta a diverse interpretazioni. L'emendamento proposto specifica che, nel riorientare i finanziamenti, dovrebbe essere data priorità alle misure direttamente legate alla protezione dello spazio Schengen e alla sicurezza dell'Unione. Ciò rafforza la prevedibilità dei finanziamenti e garantisce che la flessibilità offerta dal fondo sia utilizzata soprattutto per affrontare sfide specifiche in fatto di sicurezza e migrazione.

Emendamento 74
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti***, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere***, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche	(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con

e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri. ***Qualora il sostegno dell'Unione sia fornito in paesi terzi o in relazione a tali paesi attraverso lo strumento dell'UE in regime di gestione diretta o indiretta, il SEAE dovrebbe essere consultato per garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE.***

Or. en

Emendamento 75
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato	(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, ***nonché la necessità di mantenere una prontezza operativa costante, una capacità sufficiente e una condizione di resilienza alle frontiere esterne dell'Unione,*** e orientare i finanziamenti verso le priorità con il

valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. bg

Emendamento 76
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia	(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere***, nuove rotte di traffico e modelli di abuso dei visti***, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto

attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 77
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale,	(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione ***e il maggiore impatto sulla sicurezza dell'Unione***. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il

l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. fi

Emendamento 78
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Lo strumento dell'UE dovrebbe contribuire agli obiettivi della politica degli affari interni attraverso la distribuzione dei suoi fondi per le misure attuate in gestione diretta o indiretta, in linea con le percentuali della chiave degli affari interni di cui all'allegato I del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034, con il 45 % da spendere per le frontiere e i visti, il 35 % per la migrazione e il 20 % per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 79
Ilaria Salis

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione ***e alle priorità concordate dell'Unione***.	(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione***, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il GEPD e le organizzazioni non governative*** anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione***, in particolare alla Carta dei diritti fondamentali***.

Or. en

Emendamento 80
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'***attuazione*** delle misure ***o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna***. Se del caso, la Commissione dovrebbe ***poter*** coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano	(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'***adozione*** delle misure ***di attuazione del sostegno dell'Unione previsto dal presente regolamento***. Se del caso, la Commissione dovrebbe anche coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità

conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 81
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione ***e*** alle priorità concordate dell'Unione.	(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione***,*** alle priorità concordate dell'Unione ***e agli obiettivi del presente regolamento***.

Or. sk

Motivazione

*Il concetto di "priorità concordate dell'Unione" è vago e può cambiare nel corso del periodo di programmazione, senza un legame diretto con gli obiettivi del regolamento. L'emendamento proposto accresce la certezza del diritto collegando l'attuazione delle misure all'*acquis *dell'Unione e agli obiettivi stabiliti nel regolamento stesso. Ciò garantisce una maggiore prevedibilità per gli Stati membri e per i beneficiari del sostegno.*

Emendamento 82
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione ***e degli Stati membri***.

Or. fi

Emendamento 83
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione ***siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna***. Se del caso, la Commissione dovrebbe ***poter*** coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che ***le misure relative allo spazio Schengen, alla gestione delle frontiere e alle politiche dei visti siano sviluppate in stretta cooperazione e incorporando*** le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione***, assicurando un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci***. Se del caso, la Commissione dovrebbe coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 84
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il sostegno dell'Unione dovrebbe favorire misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen. Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione al sostegno dell'Unione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l'Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione tra tali paesi e l'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il sostegno dell'Unione dovrebbe favorire misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale	***soppresso***

dello spazio Schengen. Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione al sostegno dell'Unione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l'Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione tra tali paesi e l'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il sostegno dell'Unione dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione, allo sviluppo e alla governance dello spazio Schengen per promuovere uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Dovrebbe continuare a sostenere misure legate ***al*** controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen.	(15) Il sostegno dell'Unione dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione, allo sviluppo e alla governance dello spazio Schengen per promuovere uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Dovrebbe continuare a sostenere misure legate ***all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e alla gestione del*** controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen. ***Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione al sostegno dell'Unione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l'Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione tra tali paesi e l'Unione.***

Or. en

Emendamento 87
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il sostegno dell'Unione dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione, allo sviluppo e alla governance dello spazio Schengen per promuovere uno spazio senza controllo alle frontiere interne. ***Dovrebbe continuare a sostenere misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen.***	(15) Il sostegno dell'Unione dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione, allo sviluppo e alla governance dello spazio Schengen per promuovere uno spazio senza controllo alle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 88
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il sostegno dell'Unione dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione, allo sviluppo e alla governance dello spazio Schengen per ***promuovere*** uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Dovrebbe continuare a sostenere misure legate ***al controllo*** delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen.	(15) Il sostegno dell'Unione dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione, allo sviluppo e alla governance dello spazio Schengen per ***aiutare a garantire che Schengen rimanga*** uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Dovrebbe continuare a sostenere misure legate ***ai controlli*** delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen. ***Non dovrebbe***

sostenere misure collegate ai controlli alle frontiere interne.

Or. en

Motivazione

Chiarimento sulle finalità del sostegno allo spazio Schengen.

Emendamento 89
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.	(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo. ***L'Unione dovrebbe garantire che il meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto istituito dal regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (UE) 2025/2441, sia debitamente sostenuto, in particolare per quanto riguarda l'articolo***

8 bis, lettera h).

Or. en

Emendamento 90
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.	(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda ***la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede e*** l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo. ***Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli Stati membri per il rilascio dei visti con validità territoriale limitata, rilasciati per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali in linea con l'acquis dell'Unione relativamente ai visti.***

Or. en

Emendamento 91
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione ***irregolare***, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.	(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione ***illegale***, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti***, rafforzando le misure di salvaguardia contro i casi di soggiorni fuori termine del visto, il furto d'identità, la frode documentale e l'abuso dei visti per soggiorni di breve durata ai fini di migrazione illegale***. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.

Or. en

Emendamento 92
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In	(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In

particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure ***e consone alle esigenze*** dei richiedenti il visto***, a beneficio*** sia ***di questi ultimi che*** dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.	particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure ***ed efficaci, a beneficio sia*** dei richiedenti il visto sia dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo***, mantenendo nel contempo un livello elevato di controlli di sicurezza e di verifica delle condizioni di ingresso nello spazio Schengen***.

Or. sk

Motivazione

La politica dei visti svolge principalmente una funzione di sicurezza e di gestione della migrazione. La digitalizzazione e la semplificazione delle procedure non dovrebbero comportare un indebolimento dei controlli di sicurezza, né un abbassamento degli standard per gli accertamenti sui richiedenti. L'emendamento proposto mantiene l'obiettivo di modernizzare il sistema, sottolineando nel contempo che l'efficienza deve essere accompagnata da un livello elevato di protezione dello spazio Schengen.

Emendamento 93
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire ***a modernizzare*** e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti ***per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti***. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure ***e consone alle esigenze dei richiedenti il visto***, a beneficio sia ***di questi ultimi*** che	(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire ***ad agevolare la mobilità*** e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure ***non discriminatorie,*** rapide, sicure ***ed eque***, a beneficio sia ***dei richiedenti il visto*** che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in

dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.

tutto il mondo.

Or. en

Emendamento 94
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre essere fornita per sostenere la capacità degli Stati membri di prestare assistenza alle persone in pericolo e sostenere le operazioni di ricerca e soccorso nel contesto della sorveglianza delle frontiere in mare, anche in cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Emendamento 95
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli Stati membri ***possono*** basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(17) Gli Stati membri ***dovrebbero*** basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di

governance***, anche garantendo e favorendo attivamente l'adeguato coinvolgimento delle autorità regionali, locali, urbane e di altre autorità pubbliche, o delle associazioni che le rappresentano, delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni per i diritti umani e degli organismi per la parità, delle organizzazioni internazionali e delle parti sociali nella preparazione e nell'attuazione dei piani di partenariato nazionali e regionali degli Stati membri, il che implica anche la rimozione degli ostacoli alla loro partecipazione. Nel presentare il proprio piano di partenariato nazionale e regionale conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, ai fini del presente regolamento uno Stato membro dovrebbe specificare la composizione dei propri partenariati, nonché fornire la descrizione degli accordi di partenariato. Tali dettagli dovrebbero essere resi pubblici su richiesta.***

Or. en

Emendamento 96
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli Stati membri ***possono*** basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(17) Gli Stati membri ***dovrebbero*** basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance. ***Poiché le azioni a sostegno dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, le azioni relative alle verifiche alle frontiere esterne e alla***

gestione integrata delle frontiere e le azioni in materia di politica dei visti incidono direttamente sui diritti delle persone, gli Stati membri dovrebbero specificare la composizione dei loro partenariati e fornire una descrizione degli accordi di partenariato nella misura in cui ciò riguarda il sostegno dell'Unione a Schengen, alle frontiere e ai visti. Tali dettagli dovrebbero essere resi pubblici su richiesta.

Or. en

Motivazione

Considerando che promuove il principio di partenariato sul modello di un considerando analogo nel regolamento sull'asilo, la migrazione e l'integrazione.

Emendamento 97
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli Stati membri possono basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(17) Gli Stati membri possono basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance***, fermo restando che la composizione dei partenariati e i meccanismi di consultazione restano di competenza degli Stati membri e devono essere conformi agli obiettivi del presente regolamento, in particolare nei settori della protezione delle frontiere, della politica dei visti e della sicurezza***.

Or. sk

Motivazione

Il concetto di partenariato non dovrebbe essere interpretato come un obbligo di creare strutture di consultazione uniformi o prestabilite. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare la gamma di soggetti coinvolti in base alle proprie esigenze e ai propri sistemi

amministrativi. L'emendamento proposto mantiene la flessibilità prevista nell'attuazione del programma, garantendo nel contempo che i partenariati siano funzionali agli obiettivi del regolamento e non comportino la creazione di strutture amministrative superflue.

Emendamento 98
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli Stati membri ***possono*** basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(17) Gli Stati membri ***dovrebbero*** basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.

Or. en

Emendamento 99
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[9].	***soppresso***

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento

(UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 100
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[9].	***soppresso***

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Motivazione

Già finanziato nell'ambito dell'AMI. Il doppio finanziamento non dovrebbe essere consentito.

Emendamento 101
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[9].	(19) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[9]***, basando l'assegnazione di tali fondi sulle pressioni migratorie oggettivamente dimostrate, sui costi effettivamente sostenuti e sul fabbisogno legato alla protezione delle frontiere esterne e alle capacità in materia di asilo e rimpatrio***.
[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. sk

Motivazione

I fondi della riserva di solidarietà dovrebbero essere assegnati sulla base di criteri oggettivi e verificabili. L'adeguamento proposto garantisce che il sostegno sia destinato principalmente agli Stati membri che affrontano una reale pressione migratoria o che sostengono costi significativi per la protezione delle frontiere esterne. Ciò rafforza la trasparenza, l'efficienza e la credibilità del sistema di solidarietà.

Emendamento 102
Ilaria Salis

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351***[9]***.	(19) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie***, come definito nel regolamento (UE) 2024/1351[9],*** dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351.
[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	***[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).***

Or. en

Emendamento 103
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Dato il panorama geopolitico in rapida evoluzione lungo il perimetro esterno dell'Unione, in particolare sul fianco orientale e i bacini marittimi adiacenti, l'architettura di sicurezza esterna dell'Unione deve essere strutturalmente attrezzata per contrastare sofisticate minacce ibride. Tali minacce si concretizzano attraverso azioni coordinate e asimmetriche eseguite al di sotto della

soglia del conflitto militare convenzionale, progettate deliberatamente per sfruttare le vulnerabilità transfrontaliere e disturbare le infrastrutture critiche. In linea con la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2026 sulle regioni orientali dell'UE confinanti con Russia, Bielorussia e Ucraina, gli Stati membri in prima linea stanno assorbendo tensioni operative e finanziarie sproporzionate per garantire il perimetro di sicurezza collettiva dell'Unione contro questi vettori della zona grigia. È pertanto importante che gli strumenti finanziari a sostegno della sicurezza esterna diano priorità e finanzino pienamente le azioni volte a rafforzare la resilienza, proteggere le reti tecnologiche e digitali, proteggere le infrastrutture critiche e rafforzare le capacità fisiche e tecniche degli Stati membri destinatari di tali campagne non convenzionali, convertendo in tal modo la solidarietà politica in una realtà di bilancio vincolante.

Or. en

Emendamento 104
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento sono attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***(la "Carta")*** e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. ***Gli Stati membri, in particolare, dovrebbero garantire il pieno rispetto del***

	diritto alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 16 TFUE, e del diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 7 della Carta, del diritto di asilo di cui all'articolo 18 della Carta e dei diritti del minore di cui all'articolo 24 della Carta.

Or. en

Emendamento 105
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, compresi gli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento***.

Or. en

Emendamento 106
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi	(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi

sanciti nell'*acquis* dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	sanciti nell'*acquis* dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, tenendo conto nel contempo anche del legittimo obiettivo di proteggere le frontiere esterne dell'Unione, mantenere l'ordine pubblico e salvaguardare la sicurezza interna degli Stati membri***.

Or. sk

Motivazione

Il testo originale sottolinea giustamente la necessità di rispettare il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. L'emendamento proposto non modifica la portata della tutela dei diritti fondamentali, ma ricorda che, secondo i trattati, la protezione delle frontiere esterne, l'ordine pubblico e la sicurezza interna costituiscono obiettivi legittimi dell'Unione e degli Stati membri. L'obiettivo è garantire un'interpretazione equilibrata del regolamento ed evitare che singole disposizioni siano considerate separatamente dai compiti di sicurezza degli Stati.

Emendamento 107
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, in particolare garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione e di non respingimento***.

Or. en

Emendamento 108
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'*acquis* dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	(20) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'*acquis* dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, salvo che la situazione di sicurezza non richieda altrimenti***.

Or. fi

Emendamento 109
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obblighi che derivano dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dai patti internazionali di New York del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione di Ginevra del 1951, nonché dal Protocollo di New York del 1967, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, dalla

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, dalla Convenzione sulla ricerca e il salvataggio in mare e da altri strumenti internazionali applicabili.

Or. en

Emendamento 110
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092[1 bis], dovrebbe essere rispettato il regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri;

[1 bis] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

Or. en

Emendamento 111
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa[10], l'Unione assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme relative al sostegno finanziario per il regime di transito speciale di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio[11].	***soppresso***
[10] Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/pro_10/sign).	
[11] Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	

Or. sk

Motivazione

La motivazione riguarda il regime storico specifico legato all'adesione della Lituania all'Unione europea e al transito tra la regione di Kaliningrad e altre parti della Federazione russa. Una situazione così specifica non ha rilevanza generale per il funzionamento dello spazio Schengen, né per i principali obiettivi del programma per il periodo 2028-2034. Il regolamento dovrebbe concentrarsi sulle sfide comuni a tutti gli Stati membri nei settori della protezione delle frontiere esterne, della politica dei visti e della sicurezza.

Emendamento 112
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Le disposizioni del presente regolamento e i suoi meccanismi di governance devono favorire un processo decisionale corretto da parte dell'autorità di bilancio e un controllo parlamentare adeguato. In particolare, qualsiasi specificazione relativa all'architettura interna del sostegno dell'Unione allo spazio Schengen, alla gestione europea integrata delle frontiere e alla politica comune in materia di visti dovrebbe trovare adeguato riscontro nella nomenclatura di bilancio attraverso la creazione di corrispondenti linee di bilancio.

Or. en

Emendamento 113
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea

integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce ***al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione efficiente delle frontiere esterne*** e ***all'efficienza della*** politica ***dei visti***, in particolare supportando l'attuazione***, il rafforzamento e lo sviluppo degli*** elementi ***pertinenti*** del patto sulla migrazione e l'asilo***, e ad assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, preservando l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle*** frontiere ***interne***.	integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce ***a garantire l'assenza di controlli alle frontiere interne per le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità,*** e ***alla*** politica ***comune in materia di visti e di controllo delle frontiere esterne***, in particolare supportando l'attuazione ***di quegli*** elementi del patto sulla migrazione e l'asilo ***che riguardano specificamente la gestione delle*** frontiere.

Or. en

Motivazione

Sulla base degli articoli 67, 77 e 79 dei trattati. Limitare il finanziamento dell'attuazione del patto al regolamento relativo alla gestione delle frontiere.

Emendamento 114
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, ***alla gestione efficiente*** delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti, in particolare supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli elementi ***pertinenti*** del patto sulla migrazione e l'asilo***, e ad assicurare un livello elevato di*** sicurezza ***interna nell'Unione,***	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, ***allo stretto controllo*** delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti, in particolare supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli elementi del patto sulla migrazione e l'asilo ***relativi alla*** sicurezza***, agli accertamenti e al rimpatrio celere***.

preservando l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 115
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione ***efficiente*** delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti***, in particolare supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli elementi pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo,*** e ad assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, preservando l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione delle frontiere esterne ***nel pieno rispetto dei diritti fondamentali*** e all'efficienza ***e all'equità*** della politica dei visti, e ad assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, preservando l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 116
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea

integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione efficiente delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti, in particolare supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli elementi pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo, e ad assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, preservando l'assenza di controlli sulle persone ***all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne***.	integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione efficiente delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti, in particolare supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli elementi pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo, ***relativi alla protezione delle frontiere esterne, alla politica dei visti e alle misure di rimpatrio,*** e ad assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, preservando l'assenza di controlli sulle persone.

Or. sk

Motivazione

Il Fondo per la gestione delle frontiere e la politica dei visti dovrebbe continuare a concentrarsi sui suoi obiettivi principali. L'emendamento proposto specifica che il finanziamento è destinato a sostenere gli elementi del patto sulla migrazione e l'asilo che sono direttamente legati alla protezione delle frontiere esterne, alla politica dei visti e alla politica di rimpatrio. Ciò accresce la certezza del diritto ed evita un'interpretazione eccessivamente ampia della finalità del fondo.

Emendamento 117
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione ***efficiente*** delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti, in particolare supportando l'attuazione, il	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione ***corretta e basata sui diritti*** delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti, in particolare supportando

rafforzamento e lo sviluppo degli elementi pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo, ***e ad assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'***Unione***,*** preservando l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.	l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli elementi pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo, ***salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone all'interno dell'***Unione ***e*** preservando l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 118
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;	b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale; ***Ciò non include la frontiera comune tra due Stati membri in cui sono stati ripristinati i controlli di frontiera temporanei.***

Or. en

Emendamento 119
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "Stato membro beneficiario": uno Stato membro beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 19), del regolamento	***soppresso***

(UE) 2024/1351;

Or. en

Motivazione

Già finanziato nell'ambito dell'AMI. Il doppio finanziamento dovrebbe essere evitato.

Emendamento 120
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "Stato membro contributore": uno Stato membro contributore quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1351;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Già finanziato nell'ambito dell'AMI. Il doppio finanziamento dovrebbe essere evitato.

Emendamento 121
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "contributi finanziari": i contributi finanziari di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Collegato alle disposizioni in materia di solidarietà contenute nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Già finanziato nell'ambito dell'AMI. Il doppio finanziamento dovrebbe essere evitato.

Emendamento 122
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) "minaccia ibrida": qualsiasi attività coordinata sponsorizzata o non sponsorizzata dallo Stato, eseguita attraverso vettori asimmetrici, non convenzionali o della zona grigia al di sotto della soglia del conflitto militare tradizionale, pianificata e svolta con intento maligno in modo coordinato al fine di sfruttare le vulnerabilità strutturali, disturbare le infrastrutture critiche o compromettere la sicurezza, l'ordine pubblico, la resilienza istituzionale o l'integrità territoriale dell'Unione o di uno o più Stati membri.

Or. en

Motivazione

As emphasized in the Commission's Communication on the EU's eastern regions (COM(2026) 82 final), the security architecture of the Eastern Flank is under persistent, evolving duress from non-conventional methods designed to deliberately operate just below the threshold of formal military conflict. These fluid campaigns target the seams between internal security, external border management, macro-economic stability, and digital resilience. To ensure maximum resilience and long-term legislative relevance, the definition of a 'hybrid threat' must remain completely neutral regarding specific technological or operational methods. Listing explicit examples of harmful activities inadvertently creates legal loopholes, as hostile actors continuously innovate new forms of gray-zone aggression that may not fit neatly into pre-defined categories.

Emendamento 123
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per garantire una gestione ***europea integrata*** delle frontiere ***forte ed efficace*** alle frontiere esterne, uno spazio Schengen ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	Per garantire una gestione ***correttamente gestita*** delle frontiere alle frontiere esterne ***nel pieno rispetto dei diritti fondamentali***, uno spazio Schengen ben funzionante e una politica dei visti efficiente ***ed equa***, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 124
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per garantire una gestione europea integrata delle frontiere ***forte ed efficace*** alle frontiere esterne, uno spazio Schengen ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	Per garantire una gestione europea integrata delle frontiere ***corretta e basata sui diritti,*** alle frontiere esterne, uno spazio Schengen ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 125
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per garantire una gestione europea integrata delle frontiere forte ed efficace alle frontiere esterne, uno spazio Schengen	Per garantire una gestione europea integrata delle frontiere forte ed efficace alle frontiere esterne, uno spazio Schengen

ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce ***a ciascuno degli*** obiettivi seguenti:	ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce ***agli*** obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento offre la flessibilità necessaria per garantire che il sostegno dell'Unione possa essere indirizzato verso le priorità, le sfide e le esigenze individuate dallo Stato membro interessato nei settori contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 126
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per garantire una gestione europea integrata delle frontiere forte ed efficace alle frontiere esterne, uno spazio Schengen ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce ***a ciascuno degli*** obiettivi seguenti:	Per garantire una gestione europea integrata delle frontiere forte ed efficace alle frontiere esterne, uno spazio Schengen ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce ***agli*** obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 127
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostenere ***l'***attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen e rafforzare la governance, l'integrità e la sicurezza dello spazio Schengen ***senza frontiere interne***;	a) sostenere ***lo spazio Schengen garantendo l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, nell'attraversamento delle frontiere interne e contribuire all'***attuazione,

	l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen e rafforzare la governance, l'integrità e la sicurezza dello spazio Schengen;

Or. en

Motivazione

La base di Schengen è l'assenza di controlli alle frontiere interne. Il testo riprende l'articolo 77, paragrafo 1, TFUE.

Emendamento 128
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen e rafforzare la governance, l'integrità e la sicurezza dello spazio Schengen senza frontiere interne;	a) sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen e rafforzare la governance, l'integrità e la sicurezza dello spazio Schengen senza frontiere interne***, preservando al contempo la libera circolazione delle persone e l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne***;

Or. en

Emendamento 129
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere ***un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa***	b) sostenere ***le*** autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere per agevolare ***la mobilità, compreso l'accesso alla protezione internazionale, e per*** prevenire e individuare la criminalità

dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere***, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie,*** per agevolare ***gli attraversamenti legittimi delle frontiere,*** prevenire e individuare ***l'immigrazione illegale,*** la criminalità transfrontaliera ***e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri***;	transfrontaliera:

Or. en

Emendamento 130
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***irregolare***, e ***per contribuire all'effettività dei*** rimpatri;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale ***attraverso un approccio di tolleranza zero nei confronti degli attraversamenti non autorizzati***, ***per finanziare la costruzione immediata di barriere fisiche ove necessario, per intercettare gli individui che arrivano illegalmente, per prevenire e individuare*** la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***illegale e per garantire i*** rimpatri ***rapidi, sistematici e obbligatori di tutti gli individui che non hanno il diritto legale di soggiornare***;

Or. en

Emendamento 131
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, ***attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie,*** per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale***,*** la criminalità transfrontaliera ***e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri***;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, ***istituire e mantenere meccanismi di monitoraggio indipendenti alle frontiere esterne e*** prevenire e individuare l'immigrazione ***irregolare e*** la criminalità transfrontaliera;

Or. en

Motivazione

Non riconosciamo l'espressione "uso come arma delle persone". La strumentalizzazione è disciplinata dal regolamento sulle crisi nell'ambito del patto e sarà finanziata nell'ambito dell'AMI. Non si dovrebbe incoraggiare il doppio finanziamento. Lo stesso argomento vale per i rimpatri. Le agenzie dell'UE dovrebbero ricevere un bilancio sufficiente per consentire loro di svolgere i propri compiti senza fare affidamento sui singoli strumenti di finanziamento del QFP. La procedura di accertamento che esula dalle procedure di asilo richiede l'istituzione di meccanismi di monitoraggio indipendenti ai valichi di frontiera esterni.

Emendamento 132
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, ***rafforzando la prontezza operativa, la capacità a lungo termine e la resilienza degli Stati membri responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione, nonché migliorando la conoscenza situazionale e l'analisi dei rischi,*** per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;

Or. bg

Emendamento 133
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità

transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;	transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri***, anche rafforzando la capacità degli Stati membri di proteggere le frontiere esterne e attuare le decisioni di rimpatrio***;

Or. sk

Motivazione

Il testo originale menziona correttamente i rimpatri, ma solo in modo marginale. In pratica, l'attuazione delle decisioni di rimpatrio rappresenta una delle principali sfide della politica migratoria dell'UE. La proposta specifica che il sostegno dovrebbe essere destinato anche allo sviluppo delle capacità pratiche degli Stati membri in tale ambito.

Emendamento 134
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite ***metodi innovativi e*** nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione ***illegale***, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione ***e l'uso come arma*** della migrazione irregolare***, e per contribuire all'effettività dei rimpatri***;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione ***irregolare***, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione della migrazione irregolare;

Or. en

Emendamento 135
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, ***la frode d'identità, la frode documentale,*** la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;

Or. en

Emendamento 136
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare

l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;	l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera, la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione illegale ***e altre minacce ibride,*** e per contribuire all'effettività dei rimpatri;

Or. en

Emendamento 137
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera ***e*** la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera**,** la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare ***e altre minacce ibride***, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;

Or. en

Emendamento 138
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle

frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;	frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare. e altre minacce ibride, e ***altre minacce ibride*** per contribuire all'effettività dei rimpatri;

Or. en

Emendamento 139
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, ***anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie,*** per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, ***prevenire e individuare l'***immigrazione ***illegale,*** la criminalità transfrontaliera ***e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri***;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, ***compreso il sostegno all'*** immigrazione ***regolare e al diritto di richiedere protezione internazionale alle frontiere e combattere la tratta di esseri umani e*** la criminalità transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 140
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere ***un'efficace*** gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, ***anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie,*** per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, ***prevenire e*** individuare ***l'immigrazione illegale,*** la criminalità transfrontaliera e ***la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri***;	b) sostenere ***una*** gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne ***corretta e basata sui diritti***, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, ***individuare gli attraversamenti non autorizzati,*** individuare ***e contrastare*** la criminalità transfrontaliera e ***garantire un'assistenza efficace alle persone in pericolo e sostenere le operazioni di ricerca e salvataggio***;

Or. en

Emendamento 141
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) garantire sufficienti capacità fisiche, tecniche, umane e amministrative nelle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima altamente esposte, compresa l'integrazione di sistemi IT su larga scala interoperabili e la loro resilienza in termini di cibersicurezza per prevenire, individuare e contrastare le minacce ibride;

Or. en

Motivazione

Le frontiere esterne dell'Europa non subiscono più da sole le normali pressioni migratorie; sono il teatro principale per la guerra ibrida non tradizionale sponsorizzata dallo Stato. Pertanto, gli obiettivi specifici del presente regolamento devono essere ampliati per comprendere esplicitamente le diverse minacce ibride. L'emendamento garantisce che i perimetri di frontiera critici, come le frontiere terrestri e la costa marittima del Mar Nero, siano legalmente ammissibili a finanziamenti globali volti alla resilienza della cibersicurezza e alle infrastrutture di sorveglianza avanzata.

Emendamento 142
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, ***attuando rigorosi controlli di sicurezza e misure di prevenzione delle frodi. Ciò include la sospensione del rilascio dei visti ai richiedenti di paesi terzi che non cooperano pienamente con l'Unione e i suoi Stati membri in materia di riammissione e rimpatrio dei propri cittadini, in tal modo*** prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. en

Emendamento 143
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei	c) sostenere la politica comune dei

visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di ***migrazione e*** sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.	visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen***, ivi compreso il meccanismo di sospensione dei visti come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1806, come modificato dal regolamento (UE) 2025/2441, in particolare all'articolo 8 bis, lettera h), dello stesso***.

Or. en

Emendamento 144
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen***, mantenendo quale priorità la corretta valutazione delle condizioni di ingresso e la tutela degli interessi di sicurezza degli Stati membri***.

Or. sk

Motivazione

La politica dei visti è intesa a promuovere i viaggi legittimi, ma il suo ruolo principale rimane quello di proteggere lo spazio Schengen e di valutare le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi. L'emendamento proposto garantisce un migliore equilibrio tra le dimensioni della mobilità e della sicurezza della politica dei visti.

Emendamento 145
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare ***i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen***.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato***, equo e non discriminatorio*** nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare ***la mobilità***.

Or. en

Emendamento 146
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi**,** prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi ***e sostenere la digitalizzazione dei visti***, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. en

Emendamento 147
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti ***e*** facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti***,*** facilitare i viaggi legittimi ***e sostenere la digitalizzazione dei visti***, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. en

Motivazione

La digitalizzazione dei visti è un elemento fondamentale della politica comune dell'Unione in materia di visti. Sarà necessario un sostegno costante per mantenere, sviluppare ulteriormente e rendere sicuri i processi digitali e i sistemi informatici pertinenti oltre l'attuale periodo di programmazione.

Emendamento 148
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti ***e*** facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti***,*** facilitare i viaggi legittimi ***e sostenere la digitalizzazione dei visti***, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. en

Emendamento 149
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio ***tempestivo*** dei visti e ***facilitare*** i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio ***efficiente in termini di costi*** dei visti e ***consentire*** i viaggi ***ragionevolmente*** legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. fi

Emendamento 150
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza ***e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen***.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti**,** facilitare i viaggi legittimi ***e accrescere l'attrattiva globale dell'UE***, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. en

Emendamento 151
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, ***prevenendo*** nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo ***alla sicurezza e*** al buon funzionamento dello spazio Schengen.	c) sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, ***valutando*** nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Or. en

Emendamento 152
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenere la creazione, il funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento delle apparecchiature e dell'architettura digitale di nuova installazione e all'avanguardia.

Or. en

Motivazione

Frontline states are investing in high-tech solutions such as automated maritime sensor feeds, counter-drone (C-UAV) installations, and secure cryptographic communication lines. However, under standard EU funding rules, while initial hardware procurement is highly subsidized, the subsequent annual maintenance and calibration costs are left entirely to national budgets. This amendment guarantees that the recurring maintenance and technical updates of newly deployed, state-of-the-art equipment are fully eligible for EU reimbursement. Securing the EU's external perimeter cannot be a one-off capital investment; it requires continuous technical readiness, and this amendment ensures that the Union's financial instruments support the operational life of these vital defence systems.

Emendamento 153
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) rafforzare il coordinamento strategico e operativo, l'analisi congiunta dei rischi e l'interoperabilità dei dati senza soluzione di continuità tra le agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) attraverso, tra l'altro, l'eliminazione dei comparti stagni operativi e tecnici derivanti dalle restrizioni del mandato delle agenzie, consentendo uno scambio di informazioni sicuro in tempo reale, celle operative congiunte e una mappatura sincronizzata delle minacce per contrastare la criminalità transfrontaliera e le minacce ibride.

Or. en

Motivazione

Contrastare questa matrice di minacce multidimensionale richiede una risposta immediata e integrata. Tuttavia, le realtà operative sul campo sono fortemente limitate da comparti legislativi e restrizioni del mandato che isolano i dati sulla gestione delle frontiere di Frontex dalle reti di intelligence criminale e ibrida di Europol. Questa mancanza di coordinamento automatizzato e in tempo reale impedisce la rapida identificazione dei soggetti ibridi che sfruttano le lacune tra il controllo delle frontiere e le giurisdizioni incaricate dell'applicazione della legge.

Emendamento 154
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione è attuato in modo pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e	Il sostegno dell'Unione è attuato in modo pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e

gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. ***In caso di dubbio sull'applicazione delle norme stabilite nel regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e le norme stabilite nel presente regolamento, prevalgono le norme di lex specialis stabilite nel presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto al regolamento NRP. Le norme specifiche del presente regolamento dovrebbero prevalere sul regolamento NRP.

Emendamento 155
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità ***della Carta,*** del pertinente acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, compresi gli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, nonché in conformità dei diritti fondamentali***.

Or. en

Emendamento 156
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente *acquis* dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente *acquis* dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, tenendo conto nel contempo anche della necessità di proteggere le frontiere esterne dell'Unione, l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri***.

Or. sk

Motivazione

*Il testo originale fa correttamente riferimento all'*acquis *dell'Unione e agli obblighi internazionali. L'emendamento proposto garantisce un'interpretazione equilibrata della disposizione, richiamando, oltre alla tutela dei diritti e agli obblighi internazionali, i legittimi obiettivi dell'Unione e degli Stati membri nel settore della protezione delle frontiere e della sicurezza. Si tratta di un chiarimento, e non di una limitazione, degli obblighi esistenti.*

Emendamento 157
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente *acquis* dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente *acquis* dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, salvo che la situazione di sicurezza non richieda altrimenti***.

Or. fi

Emendamento 158
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il sostegno dell'Unione è attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e degli obblighi dell'Unione derivanti dal diritto internazionale, in particolare garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Or. en

Emendamento 159
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia ***in linea con le percentuali stabilite nell'allegato I del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028–2034 e*** proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate. ***Gli Stati membri rispettano uno scostamento massimo dalle percentuali stabilite in tale allegato del 5 % per l'intera durata dei programmi.***

Or. en

Emendamento 160
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate***, tenendo conto nel contempo del livello di esposizione delle frontiere esterne, degli oneri operativi sostenuti dalle autorità competenti, dei rischi per la sicurezza, dei risultati delle valutazioni Schengen e delle valutazioni delle vulnerabilità condotte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché della necessità di mantenere una capacità sostenibile nel lungo periodo***.

Or. bg

Emendamento 161
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ***i pertinenti obiettivi del sostegno dell'Unione, in conformità con le esigenze nazionali individuate e con l'analisi dei***

gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	***rischi per*** ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento**,** e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.

Or. sk

Motivazione

I finanziamenti dovrebbero basarsi sulle esigenze oggettive e sui rischi individuati nei singoli Stati membri. Tale approccio accresce l'efficienza nell'utilizzo delle risorse dell'Unione e garantisce un uso più mirato del sostegno a favore degli ambiti a più elevato valore aggiunto.

Emendamento 162
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano ***azioni*** volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata ***alle sfide e alle esigenze individuate***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano ***misure*** volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata ***ad adempierli tutti***.

Or. en

Emendamento 163
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di

partenariato nazionale e regionale ***comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle*** sfide ***e alle esigenze individuate***.	partenariato nazionale e regionale ***contribuiscano agli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***che sono pertinenti per lo Stato membro interessato, tenendo conto delle sue esigenze e delle sue*** sfide ***specifiche***.

Or. en

Emendamento 164
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle*** sfide ***e alle esigenze individuate***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***contribuiscano agli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***che sono pertinenti per lo Stato membro interessato, tenendo conto delle sue esigenze e delle sue*** sfide ***specifiche***.

Or. en

Emendamento 165
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri garantiscono che le azioni volte a conseguire gli obiettivi del sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento non rappresentino un rischio per la sicurezza a causa della potenziale interferenza da parte di paesi terzi nonché delle loro pratiche di

cibersicurezza.

Or. en

Motivazione

Per rispecchiare il considerando 11.

Emendamento 166
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Ambito del sostegno dell'Unione
	Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione si concentra sulle seguenti misure:
	a) preservare l'integrità dello spazio Schengen eliminando qualsiasi ostacolo al pieno esercizio del diritto alla libera circolazione, garantendo al contempo l'assenza di controlli alle frontiere interne;
	b) garantire l'applicazione uniforme dell'acquis di Schengen, in particolare attraverso l'attuazione delle raccomandazioni dei meccanismi di controllo della qualità, quali il meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen, e delle misure volte a porre rimedio alle carenze che incidono sull'applicazione dell'acquis di Schengen.
	Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il sostegno dell'Unione si concentra sulle seguenti misure:
	a) rafforzare la qualità e la dimensione umana e basata sui diritti delle verifiche e della sorveglianza di frontiera, anche

attuando misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e promuovendo garanzie di protezione alle frontiere esterne, compreso l'accesso all'assistenza e alle informazioni legali, l'accesso all'assistenza umanitaria e medica, il sostegno alle persone in situazioni vulnerabili, sistemi integrati di protezione dei minori e misure che agevolino l'accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale;

b) sostenere l'attuazione del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo nel settore di competenza, in particolare l'istituzione e il funzionamento dei meccanismi di monitoraggio indipendenti;

c) agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali e con gli organi e gli organismi dell'UE, anche per quanto riguarda la formazione, lo scambio di buone prassi ed esperienze, gli studi, i progetti pilota e la definizione di norme comuni, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali e il sostegno alle persone in situazioni di vulnerabilità;

d) migliorare la capacità di rendere assistenza alle persone in pericolo e sostenere le operazioni di ricerca e soccorso nell'ambito della sorveglianza di frontiera in mare;

e) sostenere il funzionamento e la manutenzione dei sistemi IT su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, con particolare riguardo al miglioramento della qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e al miglioramento dell'esercizio dei diritti dell'interessato all'informazione, all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei suoi dati personali e alla limitazione del loro trattamento.

Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione si concentra sulle seguenti misure:

a) fornire servizi efficienti e a misura di

cliente ai richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l'integrità delle procedure di visto e nel pieno rispetto della dignità umana e dell'integrità dei richiedenti e dei titolari del visto;

b) sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti e la modernizzazione dei servizi consolari, al fine di garantire procedure sicure, efficienti e accessibili per i richiedenti il visto;

c) sostenere gli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;

d) istituire assistenza e sostegno pratico per le esigenze di mobilità dei difensori dei diritti umani, anche sostenendo il rilascio di visti di breve durata e per ingressi multipli ai difensori dei diritti umani che intendono recarsi in Europa per attività di sensibilizzazione o formazione professionale.

Or. en

Emendamento 167
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Ambito di applicazione del sostegno
	1. Il sostegno dell'Unione è fornito per azioni all'interno dell'Unione volte a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 3 del presente regolamento.

2. Per conseguire i suoi obiettivi, il sostegno dell'Unione può essere fornito, in casi debitamente giustificati e in linea con le priorità dell'Unione, per azioni in relazione a paesi terzi, se del caso.

3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l'azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell'Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

a) siano svolte in sinergia e in modo coerente con altre azioni esterne dell'Unione sostenute da altri strumenti dell'Unione;

b) siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e

d) servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione.

4. Le seguenti azioni non sono ammissibili:

a) le azioni alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

b) le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/399;

c) le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.

Or. en

Emendamento 168
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali
	Le azioni finanziate nell'ambito del sostegno dell'Unione sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l'osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Or. en

Motivazione

Disposizione standard in materia di diritti fondamentali tratta dall'attuale strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Emendamento 169
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali
	Le azioni finanziate nell'ambito del sostegno dell'Unione sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di

diritti fondamentali, garantendo in particolare l'osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Or. en

Emendamento 170
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***15 396 750 000 EUR*** a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***[...]*** a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 171
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Almeno il 40 % della dotazione finanziaria indicativa di cui al paragrafo 1 è rigorosamente destinato all'approvvigionamento, alla costruzione e alla manutenzione di infrastrutture fisiche e tecnologiche di difesa delle frontiere e ai costi operativi associati al

	rapido rimpatrio dei migranti illegali. Inoltre, nessun fondo erogato a norma del presente regolamento è assegnato a organizzazioni o entità non governative le cui attività fungono da fattore di attrazione per la migrazione illegale, comprese le operazioni indipendenti di ricerca e salvataggio in mare.

Or. en

Emendamento 172
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro applicando la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro applicando la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza***, tenendo conto di criteri oggettivi, tra cui l'estensione delle frontiere esterne, le pressioni migratorie, i rischi per la sicurezza e le specifiche condizioni geografiche degli Stati membri***.

Or. sk

Emendamento 173
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'applicare la metodologia di

assegnazione di cui al paragrafo 2, la Commissione adegua il calcolo di riferimento per le frontiere terrestri esterne introducendo un moltiplicatore geopolitico del 2,0 ai criteri di assegnazione di riferimento applicati al coefficiente per i "chilometri totali delle frontiere terrestri esterne" per gli Stati membri che si trovano ad affrontare livelli elevati di aggressione non convenzionale e per gli Stati membri che gestiscono frontiere terrestri, marittime o aeree adiacenti al fianco orientale e ad altri paesi terzi ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

The allocation methodology must reflect objective, risk-adjusted geopolitical realities rather than static administrative borders. The Commission's proposal applies a multiplier exclusively to external land borders directly shared with the Russian Federation and Belarus, assuming hybrid and kinetic risks are physically confined to those regimes. This geographical restriction fails to recognize the systemic security realities explicitly documented in the Commission's Communication on the EU's eastern regions (COM(2026) 82 final). These threats are intensely concentrated along the land and maritime perimeters adjacent to Ukraine—an active kinetic conflict zone—and the Republic of Moldova, which is under persistent state-sponsored hybrid subversion. Kinetic incidents, drone incursions, and naval mine drift in the Black Sea basin cross these borders daily, forcing frontline Member States like Romania to deploy advanced radar, counter-drone networks, and electronic warfare shielding at enormous national expense. Furthermore, the exclusion of Ukraine and Moldova from the high-risk coefficient creates an internal mathematical contradiction within the formula. While Pillar 2 (Migration) heavily weights allocations based on the administrative workloads caused by the conflict in Ukraine, Pillar 1 treats these exact same borders as low-risk perimeters. To ensure legislative consistency and true Union solidarity as called for in COM(2026) 82 final, the high-risk multiplier must be extended to external land border sections adjacent to Ukraine and Moldova, ensuring that financial flows accurately align with the actual physical and technological defence strains borne by frontline Member States.

Emendamento 174
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis per modificare, aggiornare o rettificare le dotazioni stabilite nell'articolo 4 nel corso del periodo di programmazione. Tali adeguamenti riflettono cambiamenti significativi nei fattori di rischio geopolitici, pressioni migratorie o ibride eccezionali o vulnerabilità operative strategiche individuate nelle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima, conformemente ai criteri e agli indicatori oggettivi stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Motivazione

This operational division is legally justified by the findings of COM(2026) 82 final, which underscores that frontline Member States face extreme, asymmetrical costs. These states must simultaneously absorb severe economic fallout—such as slower GDP growth, higher inflation, and a drop in investment confidence—while facing acute pressure to direct vastly more resources into security, civil preparedness, and border defense than other parts of the Union. Empowering the Commission to adjust national envelopes through delegated acts guarantees that the European Parliament retains its co-legislative right of veto, ensuring that any strategic shifting of funds directly matches changing operational hotspots, critical vulnerabilities, and Union solidarity obligations on the Eastern Flank.

Emendamento 175
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari	3. Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari

marittimi, la prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.	marittimi, la prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE. ***Si garantisce che lo strumento dell'UE contribuisca agli obiettivi di politica degli affari interni in conformità della chiave di ripartizione stabilita nell'allegato I del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.***

Or. en

Emendamento 176
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio assegnati allo strumento dell'UE, la Commissione garantisce in modo dinamico i livelli di finanziamento per dare priorità alle proposte di progetti, agli appalti tecnici e agli schieramenti operativi presentati dagli Stati membri in prima linea che devono far fronte a crescenti pressioni geopolitiche e ibride lungo le frontiere esterne terrestri, aeree e marittime dell'Unione adiacenti al fianco orientale e ad altri paesi terzi ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

The EU Facility (Thematic Facility) represents a highly centralized pot of flexible funding managed top-down by the Commission. While flexibility is necessary to respond to unforeseen crises, its distribution must be steered by objective geopolitical realities rather than arbitrary administrative or competitive criteria. As explicitly detailed in the Commission's Communication on the Eastern Border Regions (COM(2026) 82 final), Europe's Eastern

Flank is absorbing an unprecedented and asymmetrical burden. Frontline Member States are forced to simultaneously counter state-sponsored hybrid warfare, weaponized migration, regular violations of national airspace by drones, cyber-attacks, and distinct maritime challenges like the mining of the Black Sea basin. Furthermore, COM(2026) 82 final notes that these regions are facing severe demographic pressures and a drop in investment confidence, amplifying the economic strain of securing the Union's external perimeter.

Emendamento 177
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi indicati all'articolo 3, paragrafo 1, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all'utilizzo e alla distribuzione dei fondi dello strumento dell'UE tra i suoi componenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, compreso il sostegno fornito alle azioni in o in relazione a paesi terzi nell'ambito delle azioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 178
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il rispetto delle disposizioni del presente articolo è monitorato da ciascuno Stato membro tramite il rispettivo comitato di sorveglianza, come stabilito all'articolo 54 del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la

coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

Or. en

Emendamento 179
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e ***proponga una decisione di esecuzione del Consiglio*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di*** tali misure.	4. Per le misure ***e le azioni*** connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure ***e azioni*** sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e ***adotti un atto delegato*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento approvando*** tali misure ***e azioni***.

Or. en

Motivazione

Emendamento istituzionale orizzontale.

Emendamento 180
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e proponga ***una decisione di esecuzione del Consiglio*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di*** tali misure.	4. Per le misure ***elencate nell'articolo 3 bis*** connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e proponga ***un atto delegato*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***adotta*** un atto delegato ***che approva*** tali misure.

Or. en

Emendamento 181
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulle*** misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento***, la Commissione*** stabilisce, per quanto riguarda tali obiettivi, gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	5. ***L'atto delegato che approva le*** misure ***elencate nell'articolo 3 bis*** connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento stabilisce, per quanto riguarda tali obiettivi, gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 182
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulle*** misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento***, la Commissione*** stabilisce, per quanto riguarda tali obiettivi, gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	5. ***L'atto delegato che approva le*** misure ***e le azioni*** connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento stabilisce, per quanto riguarda tali obiettivi, gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Motivazione

Emendamento istituzionale orizzontale.

Emendamento 183
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e unitamente alle decisioni di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] del regolamento (UE) [...] che istituisce il	***soppresso***

Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 184
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Il Consiglio*** adotta ***la decisione di esecuzione*** di cui al paragrafo 4, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e unitamente ***alle decisioni di esecuzione*** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	6. ***La Commissione*** adotta ***l'atto delegato*** di cui al paragrafo 4, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e unitamente ***all'atto delegato*** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Motivazione

Emendamento istituzionale orizzontale.

Emendamento 185
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Si applica l'articolo 24 del	7. Si applica l'articolo 24 del

regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, relativo alla modifica dei piani, a condizione che ***la proposta della Commissione e la decisione di esecuzione del Consiglio*** che ***approvano*** le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, ***riguardino*** solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.	regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che ***l'atto delegato*** che ***approva*** le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, ***riguardi*** solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 186
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, relativo alla modifica dei piani, a condizione che ***la proposta della Commissione e la decisione di esecuzione del Consiglio*** che ***approvano*** le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, ***riguardino*** solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.	7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che ***l'atto delegato*** che ***approva*** le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, ***di detto regolamento riguardi*** solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Emendamento istituzionale orizzontale.

Emendamento 187
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. In deroga ai limiti del sostegno operativo orizzontale, gli Stati membri sono autorizzati a coprire integralmente i costi operativi e di manutenzione ricorrenti, gli aggiornamenti tecnici e la calibrazione del ciclo di vita delle apparecchiature operative di nuova installazione.

Or. en

Motivazione

Frontline states are investing in high-tech solutions such as automated maritime sensor feeds, counter-drone (C-UAV) installations, and secure cryptographic communication lines. However, under standard EU funding rules, while initial hardware procurement is highly subsidized, the subsequent annual maintenance and calibration costs are left entirely to national budgets. This amendment guarantees that the recurring maintenance and technical updates of newly deployed, state-of-the-art equipment are fully eligible for EU reimbursement. Securing the EU's external perimeter cannot be a one-off capital investment; it requires continuous technical readiness, and this amendment ensures that the Union's financial instruments support the operational life of these vital defense systems.

Emendamento 188
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Ambito di applicazione del sostegno
	1. Il sostegno dell'Unione è fornito per le azioni elencate nell'allegato, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di modificare l'elenco delle azioni ammissibili a ricevere

il sostegno di cui nell'allegato.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, il sostegno dell'Unione può essere fornito, in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve garanzie adeguate, per misure o azioni in paesi terzi. Dette misure o azioni sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione.

3. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, l'importo totale dei finanziamenti forniti a titolo dello strumento dell'UE per sostenere misure o azioni in o in relazione a paesi terzi non supera il 5 % dell'importo totale stanziato per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

4. L'importo totale dei finanziamenti per sostenere misure o azioni in o in relazione a paesi terzi nell'ambito dei programmi di partenariato nazionali e regionali degli Stati membri, in conformità dell'articolo XX del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, non supera, per ciascuno Stato membro, il 5 % dell'importo totale assegnato da tale Stato membro agli obiettivi stabiliti nell'articolo 3.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore trasparenza sull'assegnazione dei finanziamenti. In quanto strumento di politica interna, i finanziamenti erogati nell'ambito di tale strumento non dovrebbero finanziare due volte le azioni di politica esterna.

Emendamento 189
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Principio di partenariato
	Ai fini del sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, i partenariati includono le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche o associazioni che rappresentano tali autorità, le organizzazioni della società civile, come le organizzazioni di rifugiati e le organizzazioni guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi per la parità e, ove opportuno, le organizzazioni internazionali e le parti economiche e sociali.
	Nel presentare i propri piani di partenariato nazionali e regionali in conformità dell'articolo 21 di tale regolamento, ai fini del sostegno dell'Unione gli Stati membri forniscono dettagli sulla composizione dei loro partenariati nonché una descrizione degli accordi di partenariato. Tali dettagli sono resi pubblici su richiesta.

Or. en

Motivazione

Il principio di partenariato, così come si applica allo strumento Schengen, frontiere e visti, deve includere l'intero ventaglio dei portatori di interessi. Gli Stati membri non dovrebbero poter evitare partenariati con la società civile sui fondi che finanzieranno azioni che incidono direttamente sui diritti delle persone.

Emendamento 190
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione al sostegno dell'Unione da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto del sostegno dell'Unione e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l'avvio di negoziati su tali accordi a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l'avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.	Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione al sostegno dell'Unione da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto del sostegno dell'Unione e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l'avvio di negoziati su tali accordi a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l'avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4. ***La partecipazione dei paesi associati dovrebbe essere in linea con gli impegni da questi assunti nell'attuazione dell'*acquis *di Schengen e tenere debitamente conto del loro contributo ai compiti comuni di protezione delle frontiere esterne e di sicurezza dello spazio Schengen.***

Or. sk

Motivazione

*I paesi associati beneficiano del funzionamento dello spazio Schengen e al tempo stesso partecipano alla sua protezione. È pertanto opportuno sottolineare il legame tra la partecipazione finanziaria e l'attuazione pratica degli obblighi derivanti dall'*acquis *di Schengen. L'emendamento proposto rafforza il principio di responsabilità e di un contributo*

proporzionato ai compiti comuni di sicurezza, senza modificare l'attuale sistema di associazione.

Emendamento 191
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È assegnato un importo massimo di 450 000 000 EUR al piano di partenariato nazionale e regionale della Lituania a norma del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al fine di fornire sostegno per il mancato guadagno dovuto al trattamento dei visti per soggiorni di breve durata e a fronte dei costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio modificati dal regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio.	1. È assegnato un importo massimo di 450 000 000 EUR al piano di partenariato nazionale e regionale della Lituania a norma del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al fine di fornire sostegno per il mancato guadagno dovuto al trattamento dei visti per soggiorni di breve durata e a fronte dei costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio modificati dal regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio***, con il finanziamento dei costi supplementari basato su spese sostenute dimostrabili e sui principi della sana gestione finanziaria***.

Or. sk

Motivazione

L'emendamento proposto non incide sul sostegno alla Lituania né sul regime di transito speciale. Tuttavia, garantisce che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano collegati a costi effettivamente sostenuti e comprovati. Tale approccio rafforza la trasparenza e la responsabilità nell'uso dei fondi pubblici ed è conforme ai principi dell'UE di sana gestione finanziaria.

Emendamento 192
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione per il mancato guadagno si basa sul rilascio di FTD e FRTD. Il massimale del sostegno è fissato a 100 000 000 EUR.	2. Ai fini del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione per il mancato guadagno si basa sul rilascio di FTD e FRTD. Il massimale del sostegno è fissato a 100 000 000 EUR. ***L'importo del sostegno si basa su perdite di guadagno dimostrabili legate all'attuazione del regime FTD e FRTD.***

Or. sk

Motivazione

Il sostegno volto a compensare il mancato guadagno dovrebbe basarsi su dati oggettivamente comprovati e sull'effettivo impatto finanziario del regime di transito speciale. L'emendamento proposto rafforza la trasparenza e garantisce che i fondi dell'Unione corrispondano e non siano superiori alle perdite effettivamente subite.

Emendamento 193
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il contributo massimo del bilancio dell'Unione è pari al 100 % dei costi totali stimati. Il massimale del sostegno è fissato a 350 000 000 EUR.	Il contributo massimo del bilancio dell'Unione è pari al 100 % dei costi totali stimati. Il massimale del sostegno è fissato a 350 000 000 EUR. ***Il finanziamento è concesso esclusivamente per costi dimostrabilmente necessari per l'attuazione del regime di transito speciale e conformi ai principi della sana gestione finanziaria.***

Or. sk

Motivazione

Trattandosi di un regime eccezionale finanziato interamente dal bilancio dell'Unione, è opportuno sottolineare esplicitamente che le spese finanziate devono essere dimostrabili e necessarie. L'emendamento proposto rafforza la trasparenza e un uso responsabile dei fondi pubblici senza modificare la portata del sostegno stesso.

Emendamento 194
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) costi operativi supplementari, compresi i costi del personale necessario per l'attuazione del regime di transito speciale.	(c) costi operativi supplementari, compresi i costi del personale necessario per l'attuazione del regime di transito speciale***, se connessi in modo diretto e dimostrabile alla sua attuazione***.

Or. sk

Motivazione

In particolare, per quanto riguarda i costi operativi e del personale, è opportuno stabilire chiaramente che tali costi devono essere direttamente connessi al regime di transito speciale. Tale chiarimento riduce il rischio di un'interpretazione estensiva delle spese ammissibili e contribuisce a un migliore controllo dell'utilizzo dei fondi.

Emendamento 195
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione e la Lituania riesaminano l'applicazione del presente articolo qualora subentrino circostanze impreviste tali da incidere sull'esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.	4. La Commissione e la Lituania riesaminano l'applicazione del presente articolo qualora subentrino circostanze impreviste tali da incidere sull'esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale***, compresi le sue implicazioni finanziarie, l'adeguatezza del sostegno fornito e l'impatto sulla sicurezza delle***

frontiere esterne dell'Unione.

Or. sk

Motivazione

Le condizioni geopolitiche e di sicurezza nella regione possono cambiare radicalmente durante il periodo di programmazione. Il riesame del regime dovrebbe pertanto valutarne non solo l'attuazione amministrativa, ma anche l'adeguatezza finanziaria e le implicazioni per la sicurezza. La modifica proposta consente una risposta più efficace al mutare delle circostanze senza la necessità di cambiare l'architettura di base del sistema.

Emendamento 196
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, l'importo di cui al paragrafo 3 può essere riesaminato e, se necessario, adeguato prima dell'adozione dell'ultimo programma di lavoro di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Eventuali importi aggiuntivi saranno assegnati al piano di partenariato nazionale e regionale della Lituania conformemente all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, l'importo di cui al paragrafo 3 può essere riesaminato e, se necessario, adeguato prima dell'adozione dell'ultimo programma di lavoro di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza***, sulla base di costi supplementari oggettivamente dimostrati o di cambiamenti delle circostanze che incidono sul funzionamento del regime di transito speciale***. Eventuali importi aggiuntivi saranno assegnati al piano di partenariato nazionale e regionale della Lituania conformemente all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. sk

Motivazione

Il testo originale consente di adeguare la dotazione finanziaria a seguito di una richiesta motivata, ma non stabilisce i criteri in base ai quali tale adeguamento dovrebbe essere valutato. L'emendamento proposto accresce la trasparenza e la certezza del diritto subordinando qualsiasi aumento del sostegno a costi dimostrabili o a cambiamenti oggettivi delle circostanze. Ciò garantisce un uso responsabile dei fondi dell'Unione.

Emendamento 197
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Il principio di partenariato
	1. Ai fini del sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, i partenariati includono le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, o associazioni che rappresentano tali autorità, organizzazioni della società civile, istituzioni per i diritti umani e organismi per la parità, organizzazioni internazionali e le parti sociali.
	2. Nel presentare il proprio piano di partenariato nazionale e regionale conformemente all'articolo 21 di tale regolamento, ai fini del presente sostegno dell'Unione, uno Stato membro precisa la composizione dei suoi partenariati e descrive gli accordi di partenariato. Tali dettagli sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 198
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il finanziamento di eu-LISA è aumentato.

Or. el

Emendamento 199
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Contributi finanziari per la riserva annuale di solidarietà	
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.	

Or. en

Emendamento 200
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 8	***soppresso***
Contributi finanziari per la riserva annuale di solidarietà	
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.	

Or. en

Motivazione

Già finanziato nell'ambito dell'AMI. Il doppio finanziamento non dovrebbe essere consentito.

Emendamento 201
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.	La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento***, con priorità agli Stati membri che affrontano una pressione sproporzionata alle frontiere esterne e alle azioni che rafforzano la protezione delle frontiere, prevengono gli attraversamenti illegali e sostengono le misure connesse al rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 202
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni

entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 203
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Rendicontazione
	Oltre all'obbligo di rendicontazione sancito dall'articolo 9 del regolamento (UE) […] che istituisce un quadro di monitoraggio della spesa e dell'efficacia dell'attuazione del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, e al fine di garantire l'efficace valutazione dei progressi del sostegno dell'Unione fornito dal presente regolamento verso il conseguimento dei suoi obiettivi, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'efficacia del sostegno dell'Unione. In particolare, la Commissione valuta l'uso dei fondi assegnati a ciascun obiettivo specifico e ne riferisce in merito. Nella sua relazione specifica i tipi di progetti, programmi, azioni o misure che hanno ricevuto finanziamenti, gli importi ricevuti e il modo in cui tali progetti, programmi, azioni o misure contribuiscono agli obiettivi, anche in situazioni in cui sono state individuate delle sfide, garantendo

nel contempo la coerenza con i principi orizzontali di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (UE) che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) […] che istituisce un quadro di monitoraggio delle spese e dell'efficacia dell'attuazione e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 204
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione

decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 205
Murielle Laurent, Chloé Ridel, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle

condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 6, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 6, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 8, e dell'articolo 6, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su

iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Emendamento istituzionale orizzontale.